

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

E' costituita l'Associazione **culturale** denominata

“Associazione Proquartiano” con sede nel Comune di Mulazzano (LO), regolata a norma del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto e della Legge Regionale n.1/2008 della Lombardia.

L'indirizzo della sede legale dell'Associazione culturale, sita in Mulazzano, è fissato con l'atto costitutivo ed il Consiglio Direttivo potrà con propria delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – PRINCIPI E FINALITA'

L'Associazione culturale non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, ed è ispirata ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità della propria struttura che consentano l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

Promuovere iniziative sociali, storico culturali e di favorire la conoscenza e la valorizzazione di Quartiano, del suo territorio e delle sue tradizioni. La Proquartiano non effettuerà mai iniziative di carattere politico o religioso.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione culturale potrà esercitare anche, in maniera marginale e comunque senza scopo di lucro_soggettivo, attività di natura commerciale anche nei confronti di non associati, con obiettivi di autofinanziamento per la propria principale attività istituzionale.

Art. 3 – SOCI ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE E LORO CATEGORIE

Possono aderire all’Associazione culturale in qualità di Soci tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle località del Comune di Mulazzano identificate in Quartiano, Casolta, Isola Balba, Casoltina, Sabbione, Vignazza, Mongattino, e coloro che vi abbiano risieduto in passato(per questi ultimi è possibile l’adesione anche del coniuge, senza discriminazione di sesso, che dichiarino di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità istituzionali e gli scopi associativi.

Il numero dei soci è illimitato ed è in ogni caso esclusa, per qualunque socio, la preordinata temporaneità dell’adesione all’Associazione.

I soci si distinguono in:

- Soci Effettivi;
- Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell’Associazione. Il socio onorario non paga nessuna quota associativa.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione culturale e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo: tutti gli associati hanno infatti eguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Art.4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti, vale a dire di:

- intervenire e partecipare con il proprio voto alle Assemblee, purché in regola con la qualifica di socio e con il pagamento della quota associativa annuale.
- assistere e/o partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
- frequentare i locali sociali;

- servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, eventualmente con corresponsione di specifici contributi secondo le modalità e gli importi stabiliti periodicamente dal Consiglio Direttivo;
- presentare proposte e/o reclami, in forma scritta e non anonima, al Consiglio Direttivo;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale;
- discutere ed approvare i rendiconti economici;
- Tutti i soci hanno il dovere di:
- osservare le disposizioni statutarie e quelle degli specifici regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo per la partecipazione alle attività associative;
- osservare le specifiche deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative annuali per il sostegno dell'attività sociale, secondo gli importi e le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 5 – MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

Per ottenere l'ammissione l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale periodicamente, e comunque almeno una volta ogni trenta giorni, esamina le domande presentate e dà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

In caso di mancata accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo deve esporre, nella propria comunicazione di rifiuto, le motivazioni oggettive della decisione così assunta ed esporre la medesima nella prima successiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per ratifica da parte di quest'ultima.

I Soci, una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per mancato versamento della quota di sostegno annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- per inosservanza del presente Statuto;
- per decisione del Consiglio Direttivo adottata a causa di gravi inadempienze del socio, qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione deve darne tempestivamente comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La quota associativa di iscrizione e le quote annuali di sostegno versate all'Associazione non sono in ogni caso rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

La quota associativa di iscrizione ed il contributo di sostegno annuale non sono trasmissibili a terzi in nessun caso.

Art. 7 – QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI SPECIFICI

Tutti coloro che rivestono la qualifica di socio, fatta eccezione per i Soci onorari di cui al precedente art. 3), devono versare annualmente la quota associativa di sostegno al fine di contribuire alle necessarie risorse finanziarie di cui abbisogna l'Associazione per perseguire i propri scopi istituzionali e per manifestare, tra l'altro, la propria volontà a continuare il

rapporto associativo.

Il socio che non ottemperi all'obbligo di pagamento della quota di sostegno annuale per oltre 1 (un) mese dal termine fissato dalla delibera del Consiglio Direttivo che ne ha stabilito gli importi e le modalità di versamento, è considerato a tutti gli effetti decaduto dalla qualifica di socio senza eccezione alcuna.

Il Consiglio Direttivo potrà anche stabilire che la quota associativa annuale per determinate figure di soci (come per esempio gli anziani, ecc..) abbia degli importi ridotti per agevolare l'associazionismo di tali soggetti, fermo restando gli uguali diritti di tutti i soci come principio di democraticità della struttura associativa già precedentemente richiamato.

I soci saranno inoltre tenuti al versamento di contributi specifici qualora intendano usufruire delle strutture, dei servizi e delle specifiche attività organizzate e messe a loro disposizione da parte dell'Associazione.

Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione e le quote associative annuali di sostegno. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa Assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle

	controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che	
	non sia previsto dal presente Statuto: le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate	
	solo da una successiva Assemblea.	
	L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente, per	
	discutere ed approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il rendiconto	
	economico e finanziario consuntivo.	
	Più precisamente:	
	l'Assemblea in convocazione ordinaria delibera:	
	a) l'approvazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo	
	dell'Associazione;	
	b) l'elezione di tutti gli organi istituzionali dell'Associazione;	
	c) sugli altri argomenti che riguardino gli scopi dell'Associazione, di cui al precedente art.	
	2) , posti all'ordine del giorno.	
	l'Assemblea in convocazione straordinaria delibera:	
	a) sulle proposte di modifica del presente statuto;	
	b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;	
	c) sullo scioglimento dell'Associazione;	
	d) sugli altri argomenti di straordinaria amministrazione che non riguardino strettamente gli	
	scopi dell'Associazione, posti all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio	
	Direttivo, alternativamente:	
	▪ mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno	
	otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea;	
	▪ mediante comunicazione postale in via ordinaria spedita almeno otto giorni prima della	
	data fissata per l'Assemblea;	

- mediante mail inviata almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- e nei casi urgenti, mediante raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede sociale purché posto nel Comune dove ha sede l'Associazione. Nel medesimo avviso può essere indicata anche la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che in ogni caso non può tenersi nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione.

Le Assemblee in sede ordinaria saranno valide:

in prima convocazione, con la presenza del 50% degli aventi diritto al voto;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Assemblee in sede straordinaria saranno valide:

in prima convocazione, con la presenza del 50% degli aventi diritto al voto;

in seconda convocazione, con la presenza del 30% degli aventi diritto al voto;

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, dura in carica tre esercizi e scade contestualmente con l'approvazione del rendiconto riguardante il terzo esercizio; i suoi membri sono rieleggibili.

L'elezione del Consiglio Direttivo ad opera dell'Assemblea avviene per votazione a scrutinio segreto con apposite schede riportanti i nominativi dei candidati resisi disponibili a rivestire le cariche e previa delibera del numero di consiglieri da nominare (da cinque a nove). Lo spoglio delle schede deve avvenire immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

▪ applicare tutti i regolamenti del presente statuto;

▪ impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell' Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;

▪ stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;

▪ deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;

▪ curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Art. 11 – IL PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell' Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

▪ provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;

▪ convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;

▪ firma gli atti e/o ne delega la firma;

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 12 – NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale.

Art. 13 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri: ognuna delle parti in causa nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati designeranno il terzo con funzioni di Presidente.

L’arbitrato avrà sede in Mulazzano ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 14 – SCIoglimento DELL’ ASSOCIAZIONE

Qualora si verificano cause o situazioni che possano determinare un’eventuale scioglimento dell’ Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea straordinaria dei Soci che delibererà sullo scioglimento con le maggioranze di voto previste dal precedente art. 9).

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione, sentita l’Autorità preposta, devolverà il proprio eventuale patrimonio residuo alla Parrocchia di Quartiano o altra Associazione con sede in località Quartiano avente finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – CLAUSOLA PER IL RECEPIMENTO ESPlicito DI NORME

TRIBUTARIE

L’Associazione, con l’intento di rafforzare sul piano formale e sostanziale, il principio di ente che non persegue scopi di lucro, quantunque già presenti nei diversi articoli sopra

esposti, recepisce nel presente Statuto e fa proprie, in maniera esplicita le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, alla Parrocchia di Quartiano o ad altra associazione con sede in località Quartiano avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Inoltre l'Associazione, nelle more di una eventuale modifica del presente Statuto che si rendesse necessaria, rispetterà le eventuali modifiche e/o riferimenti alle clausole contenute nell'attuale testo dell'art. 148, comma 8 del D.P.R. 917/1986 e dell'art. 4, comma 6 del

D.P.R. 633/1972.

Art. 16 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Firmato:

Presidente _____

Vice Presidente _____

Segretario _____

Allegato al verbale dell'assemblea del.

Approvato con delibera dell'assemblea del soci tenutasi in data 4 gennaio 2010